

REGOLAMENTO (UE) N. 1066/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma dello stesso regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità trasmette le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità esprime un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda presentata dalla Béres Pharmaceuticals Ltd. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della glucosamina e il mantenimento della salute delle articolazioni (domanda n. EFSA-Q-2011-00907)⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «La glucosamina contribuisce alla protezione della cartilagine delle articolazioni esposta al movimento o al carico eccessivo e contribuisce a migliorare l'estensione del movimento nelle articolazioni».
- (6) Il 5 dicembre 2011 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di glucosamina e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (7) In seguito alla domanda presentata dalla Merck Consumer Healthcare a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della glucosamina e il mantenimento della cartilagine articolare normale (domanda n. EFSA-Q-2011-01113)⁽³⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «La glucosamina contribuisce al mantenimento della cartilagine articolare normale».
- (8) Il 16 maggio 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di glucosamina e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (9) In seguito alla domanda presentata dalla Extraction Purification Innovation France a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il consumo di Wheat Polar Lipid Extract (estratto di lipidi polari di grano) e la protezione della pelle dalla disidratazione (domanda n. EFSA-Q-2011-01122)⁽⁴⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era, tra l'altro, formulata nel modo seguente: «Contribuisce a migliorare l'idratazione della pelle».
- (10) Il 5 luglio 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di *wheat polar lipid extract* e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
- (11) In seguito alla domanda presentata dalla Lesaffre International/Lesaffre Human Care a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* CNCM I-3799 e la riduzione del disagio gastrointestinale (domanda EFSA-Q-2012-00271)⁽⁵⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il *Saccharomyces cerevisiae* var. *boulardii* CNCM I-3799 aiuta a mantenere il benessere intestinale».

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2011; 9(12):2476.⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(5):2691.⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2773.⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2801.